

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL DICHIARANTE



DENUNCIA DI SINISTRO – Responsabilità civile -

Modulo n. 7

Alla Sede Centrale del
Club alpino italiano
Ufficio assicurazioni

Via E. Petrella 19 - 20124 MILANO - Fax. 02.20.57.23.201 - PEC (cai@pec.cai.it)

Il sig.....nato il.....a.....
in qualità di presidente pro-tempore della sezione di
denuncia il seguente sinistro- responsabilità civile:

➤ **ATTIVITÀ SEZIONALE :**

AVVENUTO IL LOCALITÀ.....

DANNEGGIANTE: (cognome, nome, data di nascita, cod. socio – indicare se non socio e segnalare indirizzo)

COGNOME:	NOME:	SOCIO(sì/no):
DATA DI NASCITA:	TELEFONO:	
INDIRIZZO COMPLETO:		

DANNEGGIATO/I: (cognome, nome, data di nascita, cod. socio – indicare se non socio e segnalare indirizzo)

COGNOME:	NOME:	SOCIO(sì/no):
DATA DI NASCITA:	TELEFONO:	
INDIRIZZO COMPLETO:		

DANNI A COSE: **SI** - **NO**


DESCRIZIONE DETTAGLIATA (vedi pagina seguente)

AUTORITA' INTERVENUTE:

TESTIMONI:

ALLEGATI:

Timbro della Sezione



Firma del Presidente della Sezione

oppure

Reggente della Sottosezione

(In possesso di delega dal Presidente della Sezione di appartenenza)
(Dichiarazione di responsabilità art. 47e 48 ai sensi DPR 445/2000.) (*)

N.B. : Le denunce che pervengono senza firme leggibili, sprovviste di timbro o incomplete per la parte anagrafica non potranno essere prese in considerazione.

(*) Art. 76 del D.L. 445 del 28/12/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente T.U. è punito ai sensi di Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

N.B.: Con l'occasione si ricorda che le Sezioni, in quanto associazioni di diritto privato dotate di autonoma soggettività, sono responsabili ai fini civilistici delle attività sezionali organizzate, per le quali la Sede Centrale, Ente Pubblico ai sensi della Legge 91/1963, garantisce la copertura assicurativa per R.C. senza tuttavia essere il soggetto chiamato a risponderne giuridicamente. Si invitano pertanto le Sezioni a specificare, ove occorra, la distinzione fra Club Alpino Italiano Sede Centrale e Sezioni, come ribadito dal parere del Consiglio di Stato 1169/75 e dalla disposizione della Corte dei Conti n. 1958 del 2/2/1988.

